



TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice designato,

esaminata la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dalla sig.ra Giuseppina Morinelli, nata a Casal Velino il 4.6.1963 ed ivi residente;
esaminata la documentazione depositata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, atteso il luogo di residenza della istante;

esaminata la relazione redatta dal dott. Armando Sodano, nella qualità di incaricato, ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 3/2012, dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso il Comune di Vallo della Lucania;

ritenuta, in ragione di quanto rappresentato nella relazione in ordine alla assenza delle situazioni indicate all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c) e d), l. 3/2012, la ammissibilità della proposta;

rilevato che sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9, comma 2, l. 3/2012;

per questi motivi

- fissa per la comparizione innanzi a sé del debitore istante e dei creditori l'udienza del 14.6.2022, ore 12,30, affinché, ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012, si proceda all'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti, nonché alla verifica del raggiungimento dell'accordo con i creditori;
- dispone la comunicazione, a cura della istante, della proposta e del presente decreto ai creditori almeno venti prima di quello fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, comma 1, l. 3/2012, presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;
- avvisa i creditori:
 - a) che almeno dieci giorni prima dell'udienza, come sopra fissata, sono onerati di far pervenire all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso il Comune di Vallo della Lucania a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o del proprio dissenso alla proposta;
 - b) che, in mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà, secondo il principio del silenzio-

- assenso, che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata;
- dispone: a) che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Vallo della Lucania, nella apposita sezione; b) che, sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi ed acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) che la sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
 - si comunichi.

Vallo della Lucania, 10.3.2022

Il Giudice
Sergio Marotta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 MAR. 2022
IL FUNZIONARIO
dott. Remo Di Nardo

